

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Cons. Ermanno de Francisco	Presidente f.f.
Cons. Michele Corradino	Componente - relatore
Cons. Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento in appello n. 10/13, proposto da Valtex Racing Team, concorrente n. 56, contro la decisione 19 ottobre 2013 n. 26, assunta, dal Collegio dei commissari sportivi della gara del 19 ottobre 2013, a Lonato del Garda, nell'ambito della gara denominata International Final Rok Cup 2013, con la quale è stata applicata all'odierno appellante la penalità di 3 secondi, da aggiungere al tempo di gara per la formazione della relativa classifica, per comportamento scorretto.

FATTO

A conclusione del decimo giro della gara di cui in epigrafe, il Kart n. 56, qui appellante, condotto da Cosimo Francesco Durante, urtava, all'interno della curva che immette sul rettilineo, il Kart n. 53; in seguito al contatto tra i due kart, allargando il conduttore n. 53 la propria traiettoria di curva, lo stesso veniva sopravanzato dal Kart n. 56, che si portava, così, al primo posto.

All'esito della gara il Collegio dei commissari sportivi, con la decisione qui appellata, applicava al concorrente n. 56 la sanzione della penalità in tempo di 3 secondi (che implica retrocessione dalla prima alla sesta posizione della classifica di gara).

Come si legge in parte motiva della decisione impugnata, il Collegio dei commissari sportivi ha ravvisato nei fatti occorsi, a carico del concorrente n. 56, un "*comportamento scorretto e pericoloso ai danni del conduttore n.53*".

Il concorrente n. 56 ha prodotto materiale probatorio (fotografie e filmati della stessa gara) a propria difesa.

Il materiale disponibile è stato più volte visionato dal Collegio, sempre alla presenza delle parti presenti alle udienze.

DIRITTO

1 – Questo Tribunale Nazionale d'Appello ritiene l'appello infondato.

In estrema sintesi, l'appellante ha sostenuto l'illegittimità della decisione allo stesso inflitta, dal Collegio dei commissari sportivi, per un triplice ordine di motivi.

In primo luogo, per indeterminatezza assoluta della contestazione, riferendosi la stessa semplicemente ad “un comportamento scorretto”, senza specificazione alcuna circa la norma violata, il tempo ed il luogo del presunto comportamento scorretto. Sul punto, l'appellante ha osservato, peraltro, che tale circostanza sarebbe idonea ad impedire all'interessato la costruzione di qualunque tipo di difesa.

In secondo luogo, per mancanza di dolo o colpa nel contegno tenuto dall'appellante. Quest'ultimo ha, infatti, asserito la riconducibilità dell'urto di cui è causa nell'alveo dei contatti di gara “ordinari”, in quanto parte integrante delle competizioni sportive motoristiche. E' stato osservato come, soprattutto nel karting, specialità in cui le distanze tenute tra le vetture sono di pochi centimetri, accada spesso che un pilota, guidando al limite delle proprie possibilità, commetta errori determinanti, poi, contatti con altri concorrenti.

Infine, per la mancanza di proporzionalità tra il contegno tenuto e la misura in concreto adottata.

2 – La censura di indeterminatezza della contestazione non merita di essere accolta.

Sul punto, in particolare, questo Tribunale non può esimersi dal considerare la circostanza che il concorrente n. 56 abbia dichiarato “ *di aver leggermente toccato nella parte posteriore il concorrente n. 53*”.

Orbene, pur non contenendo il provvedimento (contestato dall'appellante) indicazioni circa la norma violata, il tempo ed il luogo del comportamento *de quo*, la circostanza che lo stesso provvedimento contenga la citata dichiarazione del concorrente è da sola sufficiente a dimostrare la sufficiente determinatezza della contestazione. La dichiarazione del concorrente sanzionato, infatti, rende la contestazione, ove la dichiarazione è riportata, perfettamente comprensibile.

In ordine alla censura relativa alla mancanza di dolo o colpa, questo Tribunale, dopo aver più volte visionato i filmati di gara, al fine di pervenire ad un più sicuro convincimento, si è determinato nel senso dell'irregolarità della manovra, dovuta a colpa dall'appellante.

Questo Tribunale, in particolare, in esito ad accurate e reiterate valutazioni del materiale istruttorio prodotto, è pervenuto al convincimento dell'irregolarità della manovra di sorpasso effettuata dal concorrente n. 56 e, dunque, della legittimità e congruità della sanzione irrogatagli e, perciò, dell'infondatezza dell'appello, per la sussistenza del requisito della colpa.

Un fotogramma, in particolare, induce a tale convincimento, immortalando lo stesso il momento in cui l'urto tra i due concorrenti è avvenuto.

Emerge con chiarezza, dall'analisi del filmato che il kart n. 53 sia stato costretto a modificare la propria traiettoria a causa del comportamento colposo dell'appellante.

In particolare si è rilevato che il contatto tra i due veicoli è avvenuto allorché il sorpasso non era stato completato, e che tale manovra, in un momento in cui l'appellante non aveva

ancora sopravanzato il concorrente 53, aveva appunto cagionato il contatto, non sussistendo altra alternativa per n. 53 che quella di modificare la propria naturale traiettoria di curva già iniziata.

Quanto poi alla non regolarità di un sorpasso effettuato con modalità tali da costringere il veicolo sorpassato -prima ancora che la manovra abbia portato il veicolo più veloce a sopravanzare quello più lento- a modificare la propria traiettoria naturale, quale unica alternativa a subire l'impatto del veicolo sorpassante, basti richiamare la precedente sentenza 2/14, resa da questo Tribunale Nazionale di Appello su vicenda per molti versi analoga a quella odierna.

Orbene, tutto ciò considerato, questo Tribunale può affrontare la censura relativa alla mancanza di proporzionalità tra il contegno tenuto dall'appellante e la sanzione allo stesso inflitta.

Una volta riscontrata la sussistenza di un comportamento scorretto e pericoloso a danno di un altro conduttore, da parte dell'appellante, ritiene il Collegio di dover disattendere *in toto* l'odierno gravame, non reputando sussistere ragioni, neppure equitative, per riconsiderare riduttivamente l'entità della sanzione inflitta.

La quale, viceversa, si stima congrua e congruente ai fatti occorsi.

5 – In conclusione, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente incameramento definitivo della cauzione versata.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Roma, nella seduta 4 marzo .2014.

IL PRESIDENTE F.F. Cons. Ermanno de Francisco

L'ESTENSORE Cons. Michele Corradino